

DPCM 3 NOVEMBRE, NUOVE DISPOSIZIONI

I *Dpcm del 3 novembre 2020* (cliccare sulla voce per scaricare i testi) che sarà in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre ha suddiviso le regioni italiane e stabilito differenti disposizioni in base al livello di rischio.

L'Ordinanza del Ministro della Salute (cliccare sulla voce per scaricare i testi) colloca la Lombardia fra le regioni in 'zona rossa', ovvero ad alto rischio. Si applicano pertanto misure di contenimento più restrittive, indicate all'art. 3 del DPCM.

Le misure di seguito elencate saranno valide IN LOMBARDIA a partire dal 6 novembre e per almeno 15 giorni da tale data:

- vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, all'interno dello stesso e all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario. Vietati gli spostamenti da una regione all'altra e da un Comune all'altro. Gli unici spostamenti autorizzati sono quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione;
- sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell'allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l'accesso a tali attività ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale;
- chiusura dei mercati, eccetto le attività che vendono generi alimentari;
- sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L'asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;
- all'ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l'apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
- sospese le attività inerenti servizi alla persona. Rimangono aperti i barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell'allegato 24 del DCPM.

- didattica a distanza al 100% anche per le seconde e terze medie. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui è consentita. È possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso dei laboratori, oppure per mantenere una relazione con alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. L'attività didattica ed educativa per i nidi, scuole materne, elementari e prima media continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- i corsi universitari si svolgeranno con didattica a distanza, salvo specifiche eccezioni;
- **sospese le attività sportive**, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all'aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale da CONI e CIP;
- è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e utilizzando i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È consentito svolgere attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale,
- sospese mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura. Permane la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- **limitazione della capienza massima del 50% per i mezzi pubblici** del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale. Il limite non si applica per il trasporto scolastico.

Viene inoltre confermata la sospensione delle seguenti attività:

- parchi tematici e di divertimento;
- palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali;
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;
- convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- sagre, fiere di qualunque genere ed eventi analoghi;
- sale da ballo, discoteche o locali simili, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose.

Viene garantito l'accesso ai luoghi di culto che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Rimane obbligatorio utilizzare sempre la **mascherina** nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione. L'obbligo si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. Non sono obbligati ad indossare la mascherina i bambini al di sotto dei 6 anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro

Le persone con infezione respiratoria caratterizzata da **febbre** (maggiore di 37,5°) **devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.**

Si raccomanda di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

LINK UTILI

Per approfondimenti sui provvedimenti del Governo si rimanda alle pagine dedicate:

- http://www.governo.it/it/coronavirus-misure-del-governo
- http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
- https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/

NUOVE DISPOSIZIONI ANCHE A MILANO

Il sindaco Sala ha emesso una *nuova ordinanza* (cliccare sulla voce per il testo completo) sulla mobilità cittadina che, a partire dal 6 novembre 2020, ha stabilito:

- La sospensione della disciplina "Area C" vigente nella Zona a traffico limitato Cerchia dei Bastioni;
- La sosta libera e gratuita negli spazi di sosta riservati ai residenti e negli spazi di sosta a pagamento su tutto il territorio cittadino;
- di procedere alla proroga sino alla data del 31 gennaio 2021 dei pass disabili rilasciati dal Comune Milano e dei collegati permessi al libero transito nelle Corsie Riservate ai mezzi pubblici e tutte le ZTL del Comune di Milano in scadenza dall'entrata in vigore del presente provvedimento sino al 31 dicembre 2020.

La Comunicazione FIRST CISL di Milano Metropoli